

# COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

## PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 07.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addi sette del mese di Marzo alle ore 16:10 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta l'Avv. ANTONIO CARDILLO - SINDACO

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 5 e assenti n. 1 come segue:

N. ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Petriello Carlo	x	
2	De Cristofaro Evelin	x	
3	Bevilacqua Marco		x
4	Colella Tolmino	x	
5	Petriello Pasquale	x	
6	De Roma Giuseppe	x	

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale Dott.ssa Paola Castaldo.

Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017.

#### IL SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 28.04.2016, con la quale si è determinata per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4 per cento, confermando quella in vigore nell'anno 2015, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.07.2015;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO di confermare, per l'anno 2017, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IR.P.E.F. vigente nell'anno 2016 nella misura del 0,4 per cento;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale in merito alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. f), e 48 del Testo Unico 18 Agosto 2000 n. 267;

RITENUTO, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% a decorrere dal 1 gennaio 2017;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITI** i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

#### PROPONE

#### Affinchè il Consiglio Comunale deliberi

Per quanto indicato in premessa, che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di determinare che a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2017 è confermata nella misura dello 0,4 per cento;
- Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali;
- 3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Torre le Nocelle, lì 01.03.2017

IL SINDACO to Avv. Antonio Cardillo Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017.", chiedendo ai Consiglieri presenti se vi sono osservazioni e/o interventi.

Non essendoci interventi e/o osservazioni, si procede alla votazione e alle eventuali dichiarazioni di voto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. n. 267/00, in allegato alla presente;

SENTITA l'esposizione del Sindaco che ha illustrato la proposta in esame;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Consiglieri presenti nº 6, assenti n. 1 (Consigliere Bevilacqua Marco) e votanti nº 6 – Astenuti: nessuno;

Con voti unanimi favorevoli dei Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge e di Regolamento

#### DELIBERA

**Di approvare** integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017." che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge e di regolamento, dei Consiglieri presenti e votanti - Consiglieri presenti nº 6, assenti: n. 1 (Consigliere Bevilacqua Marco) e votanti nº 6 - Astenuti: nessuno,

#### DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

# OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017.

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :

**FAVOREVOLE** 

Lì 01.03.2017

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F. to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio: Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione: FAVOREVOLE

Lì 01.03.2017

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F. to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo



IL SEGRETARIO COMUNALE F. to Dott.ssa Paola Castaldo

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 08/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F, to Dott.ssa Paola Castaldo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

## DISPONE

l'affissione della presente deliberazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.to lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale, Lì 8/3/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dott, ssa Paola Castaldo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, lì 08/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dottesa Paola Castaldo